

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1990</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALLOCCA, AMODIO, BALZAMO, BELLUSCIO, BIANCO, BRANDI, CETRULLO, COLUCCI, CORTESE, D'ANIELLO, de MEO, DE MITA, DI GIESI, DI VAGNO, GARGANI, GAVA, GUADALUPI, ISGRO', LETTIERI, LO BELLO, MANCINI VINCENZO, MERLI, MUSOTTO, NUCCI, PATRIARCA, PELLICANI MICHELE, PISANU, PISICCHIO, QUARANTA, REGGIANI, SALVATORE, SALVATORI, SCARLATO, SGARLATA, SCOTTI, SIGNORILE, TOCCO, VECCHIARELLI**

*Presentata il 6 aprile 1973*

### Stanziamiento di 300 miliardi alla Cassa per il Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Varie sono, com'è noto, le componenti che concorrono a definire « civile » un Paese: tra queste un'importanza tutta particolare assume la presenza dei servizi primari e delle infrastrutture fondamentali di qualsiasi abitato, anche del più piccolo.

La mancanza delle indispensabili opere igienico-sanitarie e di edifici scolastici, l'inesistenza o l'inefficienza di una rete stradale, sia pure minima, per citare solo alcune delle più gravi carenze che si riscontrano soprattutto nelle zone più interne e più povere del Mezzogiorno, sono fattori pregiudizievoli oltre tutto a qualsiasi processo di sviluppo.

Per ovviare a tale situazione, difficilmente superabile con i mezzi e con gli organi ordinari dello Stato, con la legge n. 717 del 26 giugno 1965 — che per altro restringeva l'intervento della « Cassa » ai comprensori di sviluppo turistico — il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito del-

le direttive del Piano di coordinamento, poteva autorizzare la « Cassa » a realizzare opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione.

Il Piano di Coordinamento elencava 16 zone ove per motivi economici e sociali si riscontravano fenomeni di generale arretratezza ed il Ministro per gli interventi straordinari classificava come particolarmente depressi 522 comuni.

Tale numero era destinato ad aumentare per effetto delle leggi nn. 182 e 241 del 18 marzo 1968 con le quali 122 comuni della Sicilia occidentale, colpiti dal sisma del gennaio di quell'anno, venivano classificati particolarmente depressi.

Con l'aumento del numero degli enti locali interessati al programma di interventi della « Cassa », volto soprattutto a dotare i comuni dei servizi civili indispensabili (in primo luogo

di reti interne di acquedotti e di fognature), i fondi messi a disposizione dal Piano suddetto (35 miliardi) si rivelarono assolutamente insufficienti sicché, con la legge n. 160 dell'8 aprile 1969, altri 50 miliardi di lire vennero destinati a tale programma.

L'enormità delle esigenze da soddisfare, unita al rapporto di effettiva collaborazione stabilitasi tra l'organo straordinario ed enti locali, responsabilizzati in prima persona in tutte le fasi di attuazione del programma (dalla indicazione delle opere alla realizzazione diretta di esse) induceva il Parlamento a modificare il disegno di legge di parziale rifinanziamento della « Cassa » presentato dal Governo nel 1971 prevedendo all'articolo unico della legge n. 205 del 15 aprile 1971 un finanziamento ulteriore di 50 miliardi di lire.

Tali fondi, programmati immediatamente sempre tenendo ben presenti le indicazioni prioritarie delle amministrazioni locali, oltre a risolvere alcuni problemi impellenti di dotazione di servizi e di infrastrutture fondamentali, hanno contribuito sia ad alleviare in qualche modo gli effetti recessivi della economia, sia a favorire i livelli di occupazione particolarmente nei più poveri centri interni, già duramente colpiti da un esodo massiccio delle forze più valide, esodo derivante a sua volta dalla scarsità di risorse. È quindi naturale che in sede di discussione della legge per il rifinanziamento della Cassa per il periodo 1974-1975 il Parlamento, non potendo trascurare gli elementi di propulsione e di animazione costituiti dall'intervento, abbia previsto all'articolo 16, secondo comma, della legge n. 853 del 6 ottobre 1971 la prosecuzione dell'intervento stesso con uno stanziamento abbastanza massiccio (lire 600 miliardi per opere civili ed agricoltura) che avrebbe dovuto consentire di portare a compimento i più urgenti

lavori programmati dalle amministrazioni locali.

Tuttavia, in seguito all'attuazione della legge n. 1102 del 2 dicembre 1971 sullo sviluppo della montagna che all'articolo 13 equipara i comuni montani a quelli depressi, gli enti destinatari dell'intervento da 670 passavano a 1732 comprendendo in tal modo i due terzi dei comuni del Mezzogiorno, sicché i pur cospicui fondi assegnati (300 miliardi) si rivelavano insufficienti a soddisfare moltissime richieste o a soddisfarle in modo molto parziale, con la costruzione di lotti di opere che debbono essere completate.

Alla fine del 1972, infatti, presso la Cassa per il Mezzogiorno giacevano richieste, da parte delle amministrazioni interessate, di interventi per oltre 300 miliardi di lire di cui 200 miliardi per pari importo di progetti esecutivi di opere civili.

Si rende pertanto necessario ed indilazionabile la integrazione di fondi onde completare il programma già in parte realizzato dalla Cassa, sulla base delle direttive del CIPE che prevedevano una ripartizione regionale degli stanziamenti basata sui parametri: *a)* superficie e popolazione dei comuni interessati; *b)* reddito *pro capite*; *c)* tasso emigratorio registrato nel decennio 1961-1970 e sulle priorità delle opere (reti idriche e fognanti, viabilità minore, edilizia scolastica, impianti sportivi, eccetera).

Tale integrazione, in relazione ai progetti effettivamente presentati ed alle opere da eseguire non può essere inferiore a 300 miliardi di lire, così come viene proposto dalla proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame, sollecitandone la discussione considerata la importanza e l'urgenza che il proposto finanziamento richiede.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Per gli interventi da realizzarsi nei comuni particolarmente depressi ai sensi delle leggi del 26 giugno 1965, n. 717, e seguenti e 3 febbraio 1971, n. 1202, è autorizzato lo stanziamento di lire 300 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi saranno realizzati sulle basi delle direttive del CIPE, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.